



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2021-2022
Comunicato Ufficiale N.69
del 20 Aprile 2022
SEZIONI

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)

[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale](#)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

[ALLEGATI](#)



Giudice Sportivo

Giudice Sportivo L.N.D. - Calcio a 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 20/4/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROMOZIONE

Gara SAN GIOVANNI TEATINO CALCIO / TOLLESE CALCIO del 16.04.2021

Il Giudice Sportivo

Visto il ricorso della A.S.D. San Giovanni Teatino Calcio avverso la regolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 1.

Tenuto conto che, secondo le disposizioni del C.U. F.I.G.C. n. 160/A del 3.02.2022, sulla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di campionato, per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali *“il termine cui deve esser preannunciato il ricorso ... resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”*, mentre *“il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la Segreteria del Giudice Sportivo ... è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara ...”*.

Accertato che la ricorrente ha trasmesso il preannuncio di ricorso alle ore 00:47 del giorno 17.04.2022 ed il successivo ricorso alle ore 16:35 del giorno 19.04.2022, quindi oltre il termine massimo previsto dal citato C.U. n. 160/A (ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, tenendo conto della proroga prevista dall'art. 52, comma 4, del CGS).

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del CGS, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato, sono perentori.

Visti l'art. 67 del C.G.S. e le richiamate disposizioni del C.U. F.I.G.C. n. 160/A del 3.02.2022,

delibera

- 1) di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla A.S.D. San Giovanni Teatino Calcio e di confermare il risultato conseguito sul campo;
- 2) di addebitare la tassa di reclamo.



C.U. N.69 del 20.4.2022

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 4/5/2022.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 20/4/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

